

NRG 28594/2015

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli Sezione II civile in funzione di Giudice Unico nella persona del dott. Giovanni Tedesco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n° 28594/2015 RG avente ad oggetto: mutuo

TRA

[REDACTED] Raffaele ([REDACTED]), elett. dom. in Ercolano (NA), alla via Paanoramica 60, presso lo studio dell'avv. Pierluigi Telese dal quale è rappresentato e difeso

Attore**E**

[REDACTED] spa ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett.

[REDACTED]

Convenuta**NONCHE'**

[REDACTED] spa ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. presso l'avv. [REDACTED] dal quale è rappresentata e difesa

Chiamata in causa

CONCLUSIONI: le parti si riportavano ai rispetti atti di costituzione; la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc per il deposito delle memorie conclusionali e di replica

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

L'istante [REDACTED] Raffaele ha affermato che in data 2-12-2005 stipulava con la [REDACTED] [REDACTED] spa - ora odierna convenuta [REDACTED] spa - a mezzo della [REDACTED] spa, un contratto di mutuo per l'importo complessivo di Euro 31.320,00, rimborsabile mediante delegazione di pagamento di n. 120 rate da Euro 261,00 ciascuna della

retribuzione mensile con decorrenza dal 1-06-2006 (cfr. contratto in atti); ha aggiunto che al momento della stipula del menzionato contratto venivano trattenute commissioni finanziarie per Euro 5.016,30 e premi assicurativi per complessive Euro 1.926,71. L'istante ha altresì riferito che in data 31-01-2009 e quindi alla scadenza della 31ª rata aveva estinto anticipatamente il suddetto rapporto contrattuale senza però ottenere la restituzione di tutti i costi contrattuali maturati e la compensazione degli oneri assicurativi con quelli già addebitategli. L'istante ha chiesto in conseguenza la condanna di [REDACTED] spa alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di Euro 5.149,39 di cui Euro 3.720,42 a titolo di commissioni finanziarie ed Euro 1.428,97 per la cessazione del rischio assicurato a seguito della estinzione anticipata del contratto alla 31ª rata oltre al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in Euro 3.000,00 ed al rimborso delle spese di mediazione.

La convenuta [REDACTED] spa ha resistito alla domanda ed ha chiesto di chiamare in causa la [REDACTED] spa la quale, a sua volta, nel costituirsi, ha resistito alla domanda. In effetti l'istante si lamenta della circostanza che l'odierna convenuta, in qualità di mutuante, facendo applicazione della clausola contrattuale che eliminava ogni diritto del mutuatario alla restituzione di spese anticipate per il mutuo, non provvedeva ad alcun rimborso, neppure parziale, in ordine ai costi del credito non maturati ed ha agito in giudizio quantificando le somme a cui aveva diritto a seguito di estinzione anticipata, mediante il cd. metodo proporzionale o pro-rata temporis o metodo lineare e cioè dividendo le somme versate al momento della stipula del contratto, per il pagamento delle commissioni, dei premi assicurativi e delle altre voci, per il numero di rate di cui si compone il piano di ammortamento del mutuo, e moltiplicando il risultato per le rate corrisposte all'atto dell'estinzione anticipata.

Per quel che concerne l'importo relativo ai premi assicurativi anticipati, la convenuta [REDACTED] spa ha dedotto che tale somma non poteva essere richiesta ad essa [REDACTED] spa trovando eventuale legittimazione passiva nella compagnia assicurativa con la quale venne stipulato il contratto che all'uopo chiamava in causa anche al fine di essere manlevata per il caso di eventuale accoglimento della domanda attorea. Con riferimento invece alle altre voci di costo la convenuta ha dedotto che esse sono da intendersi tutte come costi up front e come tali non



restituibili in quanto riferite a prestazioni già eseguite, non soggette a maturazione nel tempo e dunque svincolate dalla circostanza o meno che il finanziamento venga estinto anticipatamente.

Inoltre evidenziava che il contratto di finanziamento inter partes, sottoscritto dall'attore anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., chiaramente afferma che in caso di anticipata estinzione del prestito, per qualsiasi ragione, gli importi indicati nelle sopra estese lettere, non saranno rimborsabili.

Orbene – ed in via generale – deve ritenersi che in riferimento alle spese accessorie ad un contratto di finanziamento, appare opportuno distinguere tra la remunerazione di servizi temporalmente collocabili nella fase preliminare e/o formativa del regolamento negoziale, c.dd. *up-front*, e remunerazione di attività destinate a trovare svolgimento nella fase esecutiva, c.dd. *recurring*.

Generalmente, si suole distinguere tra queste due categorie di spese, perché quelle c.d. *recurring* sono univocamente oggetto di restituzione in caso di estinzione anticipata.

Le predette spese, sono gli interessi sulle rate non scadute e le spese di assicurazione divise per il numero di rate, con restituzione solo di quelle limitatamente alle rate non scadute. In ogni caso nel dubbio sul titolo della spesa, va considerata *recurring pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto*”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo.

La giurisprudenza arbitrale, ha escluso che, nei casi di estinzione anticipata, le commissioni d'intermediazione possano essere interamente conteggiate a carico del cliente, specialmente laddove sia in esse incontrovertibile la sussistenza di «forme di remunerazione per attività che l'intermediario avrebbe dovuto rendere per tutta la durata del rapporto, e da cui però, per effetto dell'estinzione anticipata, è stato anticipatamente liberato.

Fra i costi per servizi accessori certamente rientranti nella categoria *recurring* si ritrovano i premi per polizze assicurative (sulla vita, sull'impiego, sugli infortuni) a copertura del rischio di non realizzo cui è naturalmente esposto il mutuante. Anche tali oneri, per prassi negoziale, sono addebitati anticipatamente e integralmente al mutuatario al momento

dell'accensione del finanziamento mentre nessun indennizzo sembra poter maturare in favore alla banca, finché non sia stata fornita la dimostrazione che gli «eventuali» costi, «direttamente collegati» al rimborso anticipato, siano stati effettivamente sostenuti. In mancanza, appare ragionevole ritenere che nulla a tale titolo sia dovuto.

Con riferimento all'ulteriore profilo della legittimazione dell'istituto di credito a resistere in un giudizio nel quale si controverte della retrovertibilità al cliente della parte di polizza assicurativa «non goduta», si può richiamare la pressoché unanime giurisprudenza arbitrale che, in piena armonia con il quadro regolamentare vigente, ha riconosciuto al cliente il diritto a ottenere dall'intermediario, senza preventiva escussione della compagnia assicuratrice, la restituzione della quota-parte del premio divenuta indebita per sopraggiunta e definitiva cessazione del rischio.

Sebbene non applicabile agli effetti del contratto in esame, stipulato in data antecedente l'entrata in vigore (il contratto è del 2005) occorre in proposito segnalare che, in seguito all'entrata in vigore dell'art. 22, comma 15-*quater*, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221), taluni istituti di credito, convenuti dinanzi all'Arbitro per il rimborso degli oneri assicurativi «non maturati», hanno argomentato la propria carenza di legittimazione passiva evidenziando che la nuova disposizione, nello stabilire che in caso «di estinzione anticipata [...], le imprese [assicuratrici] restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato», avrebbe definitivamente escluso che il rimborso di tali oneri potesse essere richiesto alle banche. In risposta a tali sollecitazioni, è stato precisato che le regole dettate dal d.l. n. 179 del 2012, quelle in particolare dell'art. 22 sui doveri dell'impresa assicuratrice, «non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso»

L'art. 125 *sexies* del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (D.Lgs. 1° settembre 1993, modificato con D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141) prevede, per quanto qui interessa, che “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore”. Si deve anche ricordare



che, conformemente alla Direttiva europea 87/102/CEE, il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, art. 3, comma 1, ha a suo tempo previsto che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato; tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.

Il rimborso delle somme spettanti al cliente, così come disposto dalla legge, è rappresentativo di una corretta applicazione del principio di trasparenza e buona fede contrattuale tra le parti del contratto di credito sottoscritto.

A loro volta le Disposizioni di Vigilanza del 29 luglio 2009 e s.m.i. (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti), alla Sezione VII, par. 5.2.1 – Contratti di credito (come aggiornato ai fini del recepimento della Direttiva sul credito ai consumatori), prevedono che “i contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:

q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall'articolo 125-sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell'articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo”, chiarendo ulteriormente che “nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio e della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l'indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore”. Su questa base normativa, da cui indubbiamente emerge lo stretto collegamento tra la trasparenza contrattuale ex ante ed il tema della ripetibilità dei costi anticipati in caso di scioglimento parimenti anticipato del contratto, è intervenuta la Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009 (“Cessione del quinto dello stipendio e operazioni assimilate: cautele e indirizzi per gli operatori”), ove si è sottolineato che “relativamente all'estinzione anticipata, la Banca d'Italia ha stigmatizzato la prassi, seguita dagli intermediari, di indicare cumulativamente, nei contratti e nei fogli informativi, l'importo



di generiche spese, non consentendo quindi una chiara individuazione degli oneri maturati e di quelli non maturati”.

Fatta questa premessa in ordine alla disciplina introdotta dal legislatore in epoca successiva alla stipulazione del contratto, va da subito evidenziato che la distinzione delle spese da restituire a seguito di estinzione anticipata, è sempre stata collocata nell'ambito della esigenza di trasparenza nei rapporti contrattuali tra intermediario finanziario e l'altra parte non professionista.

Invero, la Banca d'Italia ha più volte richiamato gli intermediari ad uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza (cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 19 agosto 2002, “ Attività bancaria fuori sede. Mediatori e agenti ”; Provvedimento della Banca d'Italia in materia di “ attività bancaria fuori sede ”, pubblicato sul Bollettino di vigilanza di dicembre 2005; Istruzioni di vigilanza per le banche, Titolo X, Cap. I; Istruzioni di vigilanza per gli intermediari iscritti nell'Elenco Speciale, Parte I, Capitolo VI, Sezione II; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 25 luglio 2003, “ Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari ”; Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, “ Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti ”; Istruzioni per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi emanate ai sensi della legge sull'usura nell'agosto 2009). Sulla stessa materia la Comunicazione n. 304921/11 del 7 aprile 2011, a firma del Direttore Generale della Banca d'Italia, sollecita la generalità degli intermediari attivi nel comparto delle cessioni del quinto dello stipendio, tra l'altro, a: “ e) definire correttamente – in linea con le nuove disposizioni sul credito ai consumatori – la ripartizione tra commissioni up-front e recurring, includendo nelle seconde le componenti economiche soggette a maturazione nel tempo; f) definire criteri rigorosi, legati a una stima ragionevole dei costi, per individuare eventuali somme da rimborsare ai clienti che abbiano in passato estinto anticipatamente le operazioni, valutando l'opportunità di utilizzare procedure informatiche per calcolare prontamente il quantum dovuto (...); g) assicurare il pieno rispetto delle regole contabili nella rilevazione delle commissioni e degli oneri connessi con le CQS”.

Dal contesto sopra riassunto emerge in primo luogo che, se è vero che le fonti primarie dispongono unicamente che il consumatore ha diritto ad un rimborso in caso di estinzione



anticipata del rapporto di finanziamento “ pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del rapporto ”, senza entrare nei dettagli del criterio di calcolo, tuttavia le fonti secondarie indicano con sufficiente chiarezza, in primo luogo, che il tema si collega alla direttiva generale della trasparenza contrattuale ed, in secondo luogo, che ai costi recurring si deve applicare il principio di competenza economica, posto che si tratta di costi che maturano in ragione del tempo e, di conseguenza, che essi sono da rilevare pro rata temporis.

Il problema quindi diviene quello di stabilire quale rilievo giuridico debba darsi alle indicazioni contenute nelle fonti secondarie. Al riguardo il Tribunale osserva che in tema di rapporti obbligatori rilevano non solo le disposizioni normative primarie specifiche che si sono appena riportate, ma anche le clausole generali di cui agli artt. 1175, 1337, 1358, 1366, 1375, 2598 n. 3 c.c. Simile conclusione è assai rafforzata dal rilievo per cui nei mercati soggetti a vigilanza spetta all’autorità vigilante, che è in possesso delle più ampie informazioni circa il mercato vigilato, definire le regole di dettaglio che meglio consentono di perseguire gli scopi di policy individuati dal legislatore: in questo caso, l’equo rimborso al consumatore recedente, spettando alle corti vigilare che tali regole di dettaglio non siano palesemente in contrasto con detti scopi o con regole inderogabili del sistema giuridico.

Si deve anche aggiungere che demandare la concretizzazione della equità sostanziale del rimborso dei costi anticipati, cui il cliente consumatore ha diritto, alla volontà delle parti, che può essere desunta ex post in base a metodi di calcolo, equivale ad abbandonare la concretizzazione di valori, che sono anzitutto etici, alle prassi correnti.

Da ciò deriva il convincimento che, in riferimento alle commissioni, il criterio pro rata temporis applicato sul loro intero ammontare è il più logico e, con ciò stesso, il più conforme al diritto ed all’equità sostanziale.

Le ragioni sostenute dall’istante, in termini astratti possono essere quindi condivise e sussiste anche_ il presupposto probatorio per avere diritto alla restituzione di somme trattenute illegittimamente, essendo state corrisposte le stesse in caso di estinzione anticipata.

In effetti anche applicando – *ratione temporis* – il previgente disposto dell'art. 125 TUB (posto che il contratto di finanziamento è stato concluso prima della riforma del 2010) si giunge alle medesime conclusioni.

Anche il vecchio testo dell'art. 125 TUB statuiva in maniera precisa e chiara il diritto all'equa riduzione del costo complessivo e risultava operativo anche in assenza delle disposizioni secondarie CICR, visto il criterio di equità comunque imposto che rendeva la previsione autonomamente eseguibile.

La rinuncia al rimborso contrattualmente prevista si presenta perciò nulla visto che tale clausola contrattuale risultava contraria anche al vecchio testo dell'art. 125 TUB che costituisce norma imperativa nell'ambito dei rapporti tra istituto di credito e cliente consumatore; per altro la deroga al disposto di legge sarebbe comunque vessatoria in quanto determina uno squilibrio eccessivo del sinallagma contrattuale a danno del cliente consumatore.

Le ragioni sostenute dall'istante con l'atto introduttivo del giudizio possono essere quindi condivise.

In ordine alla concreta quantificazione delle somme da restituire deve rilavarsi come la [REDACTED] spa ha contestato la circostanza, dedotta in citazione, secondo cui il rapporto sarebbe stato estinto dopo 31 rate.

In effetti, come emerge dalla documentazione esibita, deve ritenersi – conformemente a quanto dedotto dalla convenuta – che il contratto è stato estinto all'esito della 37ª rata e quindi con 83 quote residue.

Tenuto conto della circostanza – come sopra argomentato – che sia la cd. commissione finanziaria (per Euro 5.016,30) che i costi assicurativi (per Euro 1.926,71) sono costi cd. *recurring* (e quindi rimborsabili al cliente) ed in applicazione del metodo di calcolo sopra individuato, l'istante avrebbe avuto diritto al rimborso della complessiva somma di Euro 4.802,25.

La [REDACTED] spa va perciò condannata al pagamento della predetta somma in favore dell'istante oltre interessi legali dalla data di costituzione in mora dell'8-11-2013.

Va invece disattesa la richiesta attorea di risarcimento dei danni non patrimoniali conseguenti alla vicenda per cui è causa non essendo stato dalla parte istante, cui

incombeva il relativo onere, né allegato né tanto meno dimostrato alcun pregiudizio ulteriore.

Va infine disattesa la domanda di manleva formulata dalla [REDACTED] spa nei confronti della chiamata in causa [REDACTED] spa con riferimento ai costi assicurativi oggetto della restituzione in favore della parte attrice.

In effetti ai sensi dell'art. 9 della convenzione sottoscritta dalle parti (cfr. in atti) il premio doveva rimanere acquisito in favore della compagnia assicurativa anche in caso di estinzione anticipata del finanziamento per cui la garanzia era stata rilasciata.

Le spese del giudizio seguono la sostanziale soccombenza della convenuta [REDACTED] spa nei confronti dell'istante e si liquidano in dispositivo, con attribuzione, tenuto conto della natura del giudizio, del valore della causa e della natura documentale della controversia.

Le ragioni della decisione costituiscono gravi motivi per compensare le spese tra convenuta e chiamata in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] Raffaele nei confronti di [REDACTED] spa con la chiamata in causa di [REDACTED] spa così provvede:

condanna [REDACTED] spa al pagamento in favore di [REDACTED] Raffaele della somma di Euro 4.802,25 oltre interessi legali dalla data dell'8-11-2013 al soddisfo;

rigetta per il resto le domande proposte dalle parti;

condanna [REDACTED] spa al pagamento delle spese processuali in favore di [REDACTED] Raffaele che si liquidano in complessive Euro 1.640,00 (di cui Euro 140,00 per spese ed Euro 1.500,00 per compensi compreso spese generali nella misura del 15%), oltre iva e cassa con attribuzione all'avv. Pierluigi Telese;

compensa le spese processuali tra convenuta e chiamata in causa.

Così deciso in Napoli li 28 maggio 2019

Il Giudice Unico

